



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 2/2022 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– **il tesserato: Sig. CAVALLO ANGELO,**

tessera n. FB64A748;

per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e 2 e art. 10 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare attiene al (mancato) versamento, da parte del tesserato della quota di partecipazione alla gara 3117 - 4° prova FIBIS Challenge Cerreto Guidi (FI) del 20.02.2022.

All'incolpato viene contestato di aver inviato alla segreteria della Federazione un documento attestante il pagamento di € 40,00 nonostante, invece, non risultasse accreditata alcuna somma.

All'udienza del 13 maggio 2022 era presente il tesserato, il quale si riportava alla memoria depositata in atti.

Il Procuratore Federale illustrava le ragioni che avevano portato all'atto di deferimento e chiedeva la sospensione dell'incolpato da ogni attività federale per 4 mesi e l'ammenda di € 120,00, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 59, lett. a), capoverso c).



Motivazione

A seguito delle indagini svolte, risulta che il tesserato - che aveva partecipato alla gara sopra indicata - aveva inviato, in data 17 febbraio 2022, un documento attestante il versamento.

Tuttavia, la somma (€ 40,00) non risultava effettivamente accreditata sul conto indicato.

In seguito, segnatamente in data 15 marzo 2022, il tesserato faceva pervenire nuova e diversa attestazione di pagamento, questa volta riscontrata dalla segreteria della Federazione.

Lo stesso sig. CAVALLO, versava in atti memoria difensiva redatta personalmente con la quale:

- Contestava che il suo comportamento potesse essere definito “fraudolento”, dovendosi invece addebitare il mancato accredito a problematiche di competenza dell’istituto di credito;
- Evidenziava di essersi sempre comportato in modo corretto nei confronti della Federazione;
- Chiedeva che il procedimento fosse archiviato.

Le doglianze del tesserato devono trovare parziale accoglimento.

La Procura Federale ha inteso contestare, oltre alla violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza, anche la frode sportiva al tesserato.

Orbene, con riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del Reg. Giust., il Tribunale ritiene che non vi sia in atti la prova certa della condotta fraudolenta tendente ad eludere norme per la partecipazione all’attività agonistica.

Invero, il mancato accredito potrebbe sì derivare dalla revoca della disposizione del bonifico, ma potrebbe altresì essere dovuto ad ulteriori e diverse problematiche relative al conto corrente in questione o ai sistemi dell’istituto di credito.

Differentemente deve essere accolta la richiesta sanzionatoria relativa all’art. 1 Reg. Giust., ciò perché, al di là dell’intento fraudolento o meno, era certamente compito



del tesserato verificare il buon esito del pagamento, sgravando la Federazione dalle attività che dal mancato accredito sono derivate.

Peraltro, sempre in ragione del canone generale associativo, il sig. CAVALLO avrebbe dovuto adempiere al versamento ben prima (entro il 7 febbraio) di quanto poi effettivamente fatto (15 marzo).

Il pagamento effettivo di quanto dovuto, seppur tardivo, determina l'applicazione dell'attenuante ex art. 59 Reg. Giust.

PQM

Il Tribunale Federale

- Assolve l'incolpato CAVALLO Angelo, in atti meglio generalizzato, dalla contestazione ex art. 10 Regolamento di Giustizia;
- Condanna lo stesso per la contestazione ex art. 1 Regolamento di Giustizia, con il riconoscimento dell'attenuante ex art. 59, alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 e all'ammenda di € 50,00.

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 13 maggio 2022

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri

: 1



PROCURA FEDERALE

OGGETTO: Procedimento RG 02/2022 Registro Procura, atto di deferimento ex art. 98

Regolamento di Giustizia FIBIS

Avverso: Il Sig. Angelo Cavallo

codice tessera

FB64A748.

Il Sostituto Procuratore della FIBIS Avv. Ugo de Martini letti gli atti, espletata apposita attività di indagine, valutate le prove raccolte, rileva quanto segue:

Con comunicazione del 4 marzo ca, la Segreteria Generale della Federazione Italiana Biliardo Sportivo formalizzava regolare esposto avverso l'atleta Angelo Cavallo in quanto non risultava aver versato la quota di € 40,00 per la partecipazione alla gara 3117 – 4° prova F.I.Bi.S. Challenge Cerreto Guidi (FI) singolo Italiana svoltosi tra la data del 18/02/2022 e il 28/02/2022 con data di partecipazione alla gara fissato per il giorno 20/02/2022.

Invero, da Regolamento di Gara, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro la data del 7 febbraio 2022 sebbene fosse tollerato che gli atleti provvedessero al pagamento sino al giorno di gara.

Invero, da controlli effettuati sin dal giorno successivo all'asserito compimento del bonifico (17/02/2022), l'accredito delle somme non risultava mai avvenuto tanto da spingere la Federazione, nello scambio di comunicazioni reso in occasione della prova cui partecipava il Cavallo, a segnalare ai due Commissari di Gara che non risultava l'accredito delle somme e, dunque, di verificare che ciò fosse effettivamente avvenuto.

A richiesta formulata dai Direttori di gara, risultava che il Sig. Cavallo aveva rammostrato loro fotografia attestante l'avvenuto pagamento, tramite il bonifico di cui sopra, già trasmessa alla Federazione ma mai accreditato.





Invero, da controlli effettuati da personale contabile della Federazione dalla data del 17/02/2022 e sino alla data della conclusione delle indagini (10 marzo 2022) è risultato che il pagamento non è mai avvenuto dovendosi ragionevolmente ritenere che il Sig. Cavallo abbia fraudolentemente predisposto il bonifico e poi l'abbia annullato, ovvero mai messo in pagamento, premunendosi l'odierno incolpato di mostrare la sola fotografia dell'asserito bonifico che poi ha trasmesso alla Segreteria della F.I.Bi.S. e rammostrato ai Direttori di Gara in occasione dello svolgimento della prova senza però provvedere alla dimostrazione dell'accredito/addebito.

Trasmesso avviso di conclusione delle indagini ex art. 116 comma 4 regolamento di Giustizia Fi.B.I.S, il Sig. Cavallo chiedeva di essere ascoltato e, all'esito del colloquio telefonico intercorso con lo scrivente procuratore, trasmetteva specifica memoria difensiva ove contestava gli addebiti a lui mossi.

In tale scritto, il sig. Cavallo contestava l'intento fraudolento a questi attribuito dallo scrivente Sostituto Procuratore dichiarando, l'incolpato, che la foto esibita e attestante l'asserito pagamento non era falsa in quanto tratta dal proprio pc all'esito dell'avvenuto pagamento ritenendo di non avere responsabilità se l'accredito non era avvenuto.

Concludeva, sul punto, riportando che *"il bonifico fatto con prioritaria (5 euro) non può essere annullato"*.

Quanto assunto sul punto dal Sig. Cavallo non appare meritevole di accoglimento per una serie di ragioni.

In primo luogo il Sig. Cavallo, che operava già in violazione del Regolamento di Gara, avrebbe dovuto provvedere al pagamento ben prima della data del 17 febbraio 2022 ossia entro il termine del 7 febbraio 2022 ciò al fine di consentire alla Federazione di effettuare i controlli contabili di rito ma anche per risolvere ipotetici problemi di accredito delle somme.





In secondo luogo, in quanto il Sig. Cavallo, già in difetto a termine di regolamento nel pagamento, avrebbe dovuto e potuto verificare sul proprio home banking l'avvenuto addebito della somma di € 40,00 per la partecipazione alla competizione e, se in buona fede, provvedervi tempestivamente ancor più nell'ipotesi di bonifico prioritario.

In terzo luogo, in quanto non è il costo del bonifico, sebbene effettuato con formula prioritaria, a renderlo irrevocabile ma in forza di specifica richiesta da parte di colui che provvede al pagamento e di ciò non vi è traccia nell'asserito pagamento trasmesso.

Da ultimo su tale questione, asserisce il Sig. Cavallo di non avere responsabilità se l'istituto di credito non ha proceduto con l'operazione di accredito.

Anche tale assunto non appare condivisibile sia alla luce di quanto sopra osservato da questa Procura sia in quanto, sebbene l'iban di accredito sia il medesimo in entrambe le operazioni, risulta accreditato, in favore della Federazione, il solo pagamento del 14/03/2022 e non anche quello del 17 febbraio 2022 a dimostrazione che, quest'ultimo, non è mai avvenuto.

A conferma di quanto sopra assunto, si osservi la differenza dei due documenti prodotti dal Sig. Angelo Cavallo: quello del 17 febbraio us è evidentemente la schermata "preliminare" di Banco BPM a garanzia dell'ordinante il bonifico e attestante i dati bancari del beneficiario e l'importo che a questi sarà bonificato in modo da consentire all'ordinante di modificare dati inesatti, il secondo documento del 14/03/2022 è il "dettaglio di bonifico" ossia l'evidenza della operazione effettivamente compiuta con conseguente accredito.

E' un fatto che il bonifico del 17 febbraio 2022 non sia stato compiuto a differenza di quello del 14 marzo 2022 e, da parte del Sig. Angelo Cavallo, non è stata prodotta alcuna documentazione contabile credibile o dichiarazione bancaria attestante le ragioni di tale mancato accredito.





In alternativa, è ragionevole ritenere che il bonifico del 14 febbraio sia stato effettivamente disposto dall'ordinante Sig. Cavallo ma da questi immediatamente dopo revocato. Lo testimonia che a tale operazione non è mai seguito l'accredito a differenza del secondo pagamento.

Contesta, altresì, il Sig. Angelo Cavallo anche il "reiterato comportamento" a questi addebitato dalla Procura Federale in sede di conclusione delle indagini.

Invero, a parere dello scrivente procuratore anche tali assunti proposti dall'odierno incolpato non appaiono condivisibili.

E' un dato pacifico il fatto che il Sig. Cavallo abbia utilizzato più volte l'indimostrato ordine di bonifico per indurre in errore non solamente il personale contabile della Federazione ma anche i Direttori di Gara ai quali, ben tre giorni dopo il "cd bonifico prioritario", non ha consegnato, come avrebbe dovuto, il documento attestante l'avvenuto bonifico ma, pervicacemente, il solo ordine di bonifico.

Di converso, non possono ritenersi esimenti del proprio comportamento i costi, superiori, sostenuti dall'incolpato per la partecipazione all'evento sportivo o la sua iscrizione alla Federazione risalente nel tempo.

Alla luce di tanto, appare evidente che il Sig. Cavallo, con il suo comportamento, abbia violato non solamente il regolamento di gara, che prevedeva il pagamento anticipato alla data del 7 febbraio 2022 di quanto dovuto per la partecipazione alle competizioni ma, fraudolentemente, non solo ha comunicato l'avvenuto pagamento delle somme alla Segreteria della Federazione ma ha anche, successivamente, esibito un bonifico, poi dimostratosi falso o, comunque, mai messo in pagamento o eseguito, in occasione della gara cioè al fine di aggirare i dovuti controlli da parte dei Direttori di Gara.

Alla luce di tanto appare evidente la violazione dell'art. 1 commi 1 e 2 nonché dell'art. 10 comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. da parte del Sig. Cavallo Angelo.





Non vi è chi non veda in tale reiterato comportamento, la evidente violazione dei doveri di lealtà, probità e onestà che i principi dello sport in generale e la Federazione in particolare professano e che richiede ai suoi atleti per poter essere affiliati così come disposti dall'art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S.

Quanto alla violazione dell'art. 10 primo comma Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. questa appare evidente. Il primo comma di detto articolo dichiara che *"costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente a eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età, sui requisiti personali o su altri necessari, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale."*

Nel caso che qui ci occupa appare evidente che il Sig. Cavallo con un documento evidentemente falso o, alternativamente, in forza di una operazione mai concretizzatasi ha partecipato alla prova eludendo i controlli sia della Segreteria Federale che i Direttori di gara su un elemento essenziale alla partecipazione a attività agonistica federale ossia essere in regola con i relativi pagamenti.

Da ultimo, si chiede all'Ill.mo Tribunale Federale adito di voler tenere conto delle circostanza attenuanti di cui all'ar. 59 lett. A) capoverso c) Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. avendo dato prova del pagamento delle somme dovute.

Stante quanto sopra, si deferisce il Sig. Angelo Cavallo

codice tessera FB64A748 per violazione dell'art. 1 commi 1 e 2 e art. 10 comma 1 con l'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'ar. 59 lett. A) capoverso c) Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S.

Si chiede, pertanto, la fissazione di udienza disciplinare.





Manda alla Segreteria perché notifichi il seguente atto alle parti.

Roma 29/03/2022

Avv. Ugo de Martini

